STATUTO COMUNALE PER LE PARI

OPPORTUNITA'

TRA UOMO E DONNA

Art. 1

E' istituita presso l'Amministrazione Comunale di Colonnella (TE), una Commissione per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna, che agisce quale "Osservatorio" permanente dell'Amministrazione Comunale su questioni inerenti le problematiche femminili.

La Commissione collegialmente persegue obiettivi di attuazione dei principi di pari opportunità e trattamento per i cittadini e i lavoratori di sesso diverso, al fine di garantire la rimozione delle discriminazioni e degli ostacoli che possono, di fatto, limitare l'effettiva uguaglianza. E' suo compito sollecitare i singoli assessorati per la promozione di "Azioni Positive" su quei temi, ed intervenire segnalando problemi e proponendo iniziative da intraprendersi per il conseguimento degli obbiettivi attribuiti alla Commissione. Essa si doterà, inoltre, di strumenti conoscitivi della condizione femminile, nell'ambito del territorio, con l'impegno di darne la più ampia informazione e svilupparne il dibattito con le forze economiche, sociali e politiche esistenti nel territorio.

Art. 2

La Commissione, al fine di attuare il principio della partecipazione e di rispondere al bisogno di socializzazione delle donne, può coinvolgere sui temi specifici tutte le donne residenti ed operanti nel territorio e dovrà impegnarsi di darne idonei strumenti per favorire il collegamento tra "momento istituzionale" e "momento sociale".

Art. 3

La Commissione può avere incontri e scambi di opinioni con le altre Commissioni esistenti a livello Comunale, Provinciale e Regionale e se ricorrono presupposti , portare avanti con esse progetti iniziative comuni

Art. 4

La Commissione è composta da n.16 componenti, con rappresentanza della minoranza consiliare, di cui:

- N. 1 Presidente, membro di diritto nella persona del Consiliere Comunale delegato alla realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna;
- n.12 membri eletti su indicazione dei gruppi consiliari di cui 4 in rappresentanza della Minoranza Consiliare;
- 2 membri designati dalle organizzazioni sindacali;
- 1 membro designato dall'Istituto comprensivo di Colonnella;

E' facoltà della Commissione cooptare fino ad un massimo di 5 membri, i quali assumeranno tutte le prerogative dei membri elettivi.

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- a- La Presidente:
- b- La Vice-Presidente

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Compete all'Ufficio di Presidenza dettare le linee programmatiche e gli indirizzi specifici cui dovrà ispirarsi il lavoro della Commissione

Fanno parte della Commissione Pari Opportunità del Comune di Colonnella (TE), le Assessore, le Consigliere, quali invitate permanenti senza diritto di voto.

La Commissione dura in carica tre anni dal suo insediamento . I suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 5

La Commissione entro dieci giorni dall'insediamento elegge direttamente la Vice-presidente. L'elezione della Vice-Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dell'Assemblea. In seconda convocazione lo scrutinio si riterrà valido qualunque sia il numero dei presenti e con l'approvazione della maggioranza di essi.

La Presidente a sua volta dovrà dare comunicazione scritta, entro dieci giorni dalle avvenute

nomine, all'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale.

E' possibile ricorrere ad una mozione di sfiducia nei confronti dell'Ufficio di Presidenza purchè questa venga presentata da almeno due terzi della Maggioranza e votata da almeno due terzi delle Componenti.

A quest'ultima ipotesi conseguirà la decadenza della Commissione stessa.

Art. 6

La Commissione è assistita da un dipendente del Comune all'uopo designato, con funzioni di Segretario.

Art. 7

E' facoltà della Commissione organizzarsi in sottogruppi per una migliore realizzazione dei progetti e delle finalità che la Commissione stessa persegue.

Art. 8

La Commissione è convocata dalla Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle sue componenti con l'invio di detta convocazione via lettera a domicilio, via fax, via e.mail, almeno 5 (cinque) giorni di anticipo. La Commissione viene riunita di norma ogni mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 9

Dopo 4 (quattro) assenze non giustificate la Componente della Commissione decade e viene sostituita dal Consiglio su designazione dei rispettivi rappresentanti.
\$\\\$
400477774444077947794477944794479444994499

Art. 10

La Commissione può invitare alle sue riunioni il Sindaco, gli Assessori o i Capi-Gruppo od ancora i Presidenti delle Commissioni Consiliari, per avere delucidazioni su argomenti specifici o per approntare suggerimenti o integrazioni a progetti e programmi, sempre nell'ambito delle tematiche di genere. In tal direzione può altresì invitare o ascoltare al fine di elaborare proposte, esperti di vari settori o membri di associazione femminili operanti sul territorio anche su richiesta dei medesimi.

Art. 11

La Commissione presenta al Consiglio Comunale una relazione annuale sull'attività svolta, corredata di osservazioni e proposte.

Prima della formulazione del bilancio annuale, la Commissione redige un programma delle iniziative da realizzare nel corso dell'anno, con la relativa previsione finanziaria.

Art. 12.

Per garantire lo svolgimento delle attività della Commissione sono previsti:

- b- Stanziamenti del Consiglio Comunale;
- c- Finanziamenti di Leggi Nazionali, Provinciali e Regionali;
- d- Finanziamenti Privati.

Art. 13.

-Per la partecipazione a convegni, convocazioni indette dalla Commissione Pari Opportunità Provinciale, Regionale ed altro, sarà previsto un rimborso delle spese debitamente